

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, MASCAGNI, BERNARDINI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GUTTUSO, SALVUCCI, URBANI, VILLI, MAF-FIOLETTI e MODICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1977

Riordinamento delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Anche la passata legislatura si è chiusa senza che il Parlamento fosse messo in condizioni di portare a termine la discussione sui disegni di legge, fra i quali quello del Partito comunista, per il riordinamento delle attività musicali. I Governi succedutisi in questi anni hanno in effetti disatteso gli impegni, che pure i loro Ministri dello spettacolo si erano ripetutamente presi, di realizzare la riforma di un settore come quello lirico, sinfonico, concertistico, la cui crisi strutturale è andata aggravandosi, in questi anni, proprio per la mancata approvazione di una legge risanatrice e rinnovatrice. Nel presentare, dunque, un disegno di legge per la riorganizzazione delle attività musicali, che, come si vedrà, riprende, seppure con alcune modifiche, le linee essenziali di quello decaduto con lo scioglimento anticipato delle Camere, il Partito comunista intende sottolineare la propria ferma volontà di arrivare al più presto, nel confronto con le proposte degli altri partiti politici e del Governo stesso, a una riforma davvero in grado di riconcepire la funzione sociale e culturale della musica, dandole una reale possibilità di svilupparsi a vantaggio dell'intera collettività.

Va fatto notare che lo stato attuale della vita musicale italiana è tale da esigere al più presto un intervento di profonda innovazione, e non solo per quanto riguarda le attività liriche, sinfoniche, concertistiche. Il nostro è il paese che, nonostante la fama di cui gode, d'essere il paese della musica, ha per esempio consentito, di recente, che l'edizione critica dell'opera di Giuseppe Verdi venisse finanziata da una università americana, la *Chicago University*, non avendo trovato la casa editrice Ricordi, proprietaria dei manoscritti, udienza e sostegno presso lo Stato italiano. Si tratta di un episodio, nemmeno isolato, che rivela le condizioni di abbandono in cui si trovano i nostri studi musicologici. In realtà è la situazione generale degli studi musicali, nei conservatori o nella scuola normale, dove sono ancora largamente assenti, che rivela un perdurante disinteresse da parte di chi ci ha finora governato. Senza entrare qui nel merito di questo argomento, va tuttavia osservato che senza un serio e profondo rinnovamento in questo campo, che introduca lo studio della musica nella scuola normale e dia un nuovo assetto a quella musicale, nemmeno la più avanzata riforma delle attività musicali po-

trebbe dare tutti i suoi frutti e riqualificare pienamente lo stato della musica in Italia. Proprio a questo fine il Partito comunista ha presentato nella passata legislatura un proprio disegno di legge, che si accinge a ripresentare, sulla riforma dei conservatori e per l'introduzione dell'istruzione musicale in ogni ordine e grado scolastico. Il disegno di legge che qui si illustra si colloca, dunque, in una visione più complessiva del problema della musica, ovvero rientra nell'iniziativa organica che i comunisti vanno riproponendo, per dare una diversa prospettiva ai rapporti tra musica e società, tra musica e formazione culturale del cittadino.

La necessità e l'urgenza di una riforma delle attività musicali sono soprattutto giustificate da una contraddizione ormai insostenibile o quanto meno non più accettabile: in Italia lo Stato spende per la musica una cifra considerevole, attorno ai 90 miliardi annui, ma le istituzioni pubbliche e private che si distribuiscono questa somma non sono in grado di soddisfare una domanda in continua crescita, che proviene soprattutto da un pubblico nuovo e dalle zone del paese meno servite o non servite affatto dall'attuale sistema di organizzazione musicale. In altre parole, a una spesa di un certo rilievo e di anno in anno in aumento non corrisponde una effettiva utilità sociale e un'equa distribuzione territoriale delle attività musicali. D'altra parte, se si tiene presente che, in aggiunta alla spesa statale, vanno considerati i contributi degli enti locali e regionali, destinati il più delle volte a consolidare le iniziative già sovvenzionate dallo Stato, appare chiaro come la quantità di danaro pubblico destinato alla musica superi complessivamente ogni anno i 100 miliardi, senza che d'altra parte ciò serva minimamente a correggere squilibri e sperequazioni, che trovano del resto il loro fondamento nella legge 14 agosto 1967, n. 800, attualmente in vigore.

In realtà, le attività musicali sono notoriamente presenti in determinate aree territoriali del paese e destinate tuttavia a pubblici ristretti, quando non privilegiati. Ma ciò dipende dai criteri ispiratori della stessa legge n. 800, che sono quelli di uno Stato

elargitore di sovvenzioni a chi svolge o promuove manifestazioni musicali, senza una programmazione o un piano di intervento sociale e culturale, nè un controllo sull'esito delle iniziative sovvenzionate. Un criterio, dunque, essenzialmente privatistico, di sostegno statale di un mercato musicale che si regola da sé, che è ancora quello dello Stato borghese-liberale, ancorchè le istituzioni musicali pubbliche siano venute moltiplicandosi. Ma è significativo, in particolare, che gli enti lirici e sinfonici, in numero di 13, si siano moltiplicati in questo dopoguerra, distribuendosi per oltre la metà nel Nord del paese, mentre tre soli di essi si trovano nel Centro, e tre nel Sud e nelle Isole. In realtà queste strutture sono sorte in maggior numero dove il paese era economicamente, oltre che socialmente e culturalmente più sviluppato, coerentemente con la logica di una espansione distorta e che ha caratterizzato la vita nazionale dopo l'unità, e non a caso hanno garantito un servizio culturale riservato ai ceti dominanti della società ed a una cerchia limitata di ricca borghesia cittadina dei capoluoghi regionali. Non è meno significativo che le gestioni degli enti musicali, garantiti dalla sovvenzione statale, siano state caratterizzate dalla concorrenza delle une con le altre, secondo le regole del mercantilismo più ortodosso, gestioni cioè a finanziamento pubblico, ma ispirate a metodi privatistici.

Ciò ha portato tra l'altro a un'incontrollata dilatazione della spesa nella maggioranza degli enti, e lo sperpero non raramente si è intrecciato con manifestazioni corporative nei rapporti di lavoro interni, troppo spesso deformati dagli accordi aziendali. Su questa strada si è arrivati a una spesa per gli enti lirici e sinfonici che oggi è di lire 75 miliardi annui, e corrisponde a circa il 90 per cento dello stanziamento complessivo dello Stato per la musica. Per quanto i costi della produzione musicale in istituzioni con orchestre, cori, tecnici stabili, siano obiettivamente elevati, non vi è dubbio che in molti casi l'entità degli organici dei singoli enti non è giustificata e spesso è superiore ai reali bisogni, mentre si hanno casi di contratti locali dei dipendenti in deroga

al contratto collettivo nazionale. Infine la spesa per gli allestimenti, i *cachets* degli artisti, i compensi dei solisti conosce troppo spesso eccessi o veri e propri sperperi.

Benchè il settore della concertistica, dei teatri di tradizione, delle orchestre sinfoniche o da camera riconosciute, della cosiddetta lirica minore sia un settore per il quale le sovvenzioni statali si mantengono attorno ai 10 miliardi di lire, tuttavia anche in questo caso si deve parlare di gravi scompensi e di spesa spesso ingiustificata.

Resta fermo, s'intende, l'apporto di società private di concerto alla diffusione della musica, istituzioni che si sono rese in molti casi benemerite. E tuttavia va rilevato che tali società, sorgendo in modo spontaneistico, hanno operato al di fuori di ogni criterio di programmazione, creando così anch'esse accentuate sperequazioni territoriali e sociali.

D'altro canto, ciò risulta aggravato dal fatto che lo Stato copre di norma oltre il 90 per cento dei bilanci di questi istituti, senza per altro essersi mai preoccupato di esercitare un'azione correttiva. Così, per fare soltanto un esempio, delle 257 iniziative sovvenzionate nel 1975, ben 56, ossia meno di un quarto, sono concentrate nel Lazio, che d'altra parte ha assorbito ben il 24,7 per cento dello stanziamento complessivo per la concertistica (nel 1968 assorbiva addirittura il 28 per cento). Appare cioè evidente (anche tralasciando considerazioni di merito che pure andrebbero fatte sulla qualità e consistenza delle singole iniziative), l'assoluta arbitrarietà che caratterizza il metodo di sovvenzione delle iniziative private, la mancanza di una visione complessiva e programmata dello sviluppo dell'attività musicale nel paese.

Del resto il principio stesso dell'intervento statale, fondato sulla distribuzione di sovvenzioni a chi in forma pubblica o privata prende l'iniziativa di fare musica, è principio che di per sé esclude una politica di pianificazione. In questo modo si è dunque organizzata la musica in Italia, ed è cresciuta nel dopoguerra, al servizio cioè di interessi specifici dell'industria editoriale o

dell'impresariato artistico, ovvero di ristrette cerchie di cittadini.

Contro le ingiustizie e i guasti provocati da un tale sistema, si è andata sviluppando nel corso di questi ultimi anni una situazione caratterizzata, per un verso, da iniziative rinnovatrici promosse dalle forze democratiche e, per altro verso, dalla presenza in Parlamento di disegni di legge di riforma che, come quello comunista, hanno rappresentato un punto di riferimento e un'indicazione precisa. In particolare, il disegno di legge comunista, presentato nelle due passate legislature, recepiva infatti sia le esigenze dei musicisti più consapevoli, che aspirano a riqualificare la loro professionalità in senso democratico e sociale, sia quelle conseguenti all'espandersi di una domanda di cultura musicale che imponeva e impone una riconcezione della sua organizzazione. Numerose iniziative hanno dimostrato in questi anni che una gestione delle attività musicali, verso le quali in particolare l'ente locale assume un ruolo attivo e propulsore della loro organizzazione decentrata, vuole dire la conquista di un pubblico nuovo e popolare, soprattutto di giovani e di lavoratori, finora emarginato e tenuto lontano dalla musica. In Emilia, ad esempio, un'organizzazione ormai consolidata come l'Ater, ha rappresentato la prova migliore di come una politica regionale di programmazione e di promozione delle iniziative musicali consenta allo stesso ente lirico-sinfonico del capoluogo di inserirsi nella vita musicale della regione, nel quadro di un'attività che valorizza contemporaneamente i teatri di tradizione e la concertistica pubblica o privata, proprio perchè sono gli enti locali associati a elaborare, in un rapporto di collaborazione con le forze sociali e culturali operanti nel territorio, una politica di decentramento e di utilizzazione della musica nell'interesse della collettività.

Con il voto del 20 giugno anche nella vita musicale italiana avviene una svolta importante. La vittoria delle sinistre in molte amministrazioni locali ha portato con sé che, oltre Bologna, in sette nuove città sedi di enti lirici e sinfonici si è andati ad un governo locale con maggioranze di sinistra.

Ciò ha voluto dire l'inizio di un rinnovamento anche nella gestione di tali istituzioni a Torino, Venezia, Firenze, Milano, eccetera, gestione tuttavia che s'è scontrata inevitabilmente con le enormi difficoltà derivanti dalle condizioni di dissesto e disordine in cui si trovano gran parte degli enti lirici e sinfonici. Tutto ciò ci ha ulteriormente convinti che questi teatri possano essere rinnovati soltanto se si modifica radicalmente l'attuale struttura, la loro stessa connotazione istituzionale, che oltre un certo limite non consente di utilizzarli in senso pienamente democratico e sociale.

Si pone, dunque, con urgenza un radicale riordinamento delle attività musicali. A questa esigenza vuole rispondere il nostro disegno di legge che, rispetto ai precedenti, mantiene immutata l'impostazione di fondo: il principio, ad esempio, che alle attività musicali è riconosciuto il carattere di servizio sociale; il principio della delega alle Regioni delle funzioni nella materia in base all'articolo 118 della Costituzione; il principio della programmazione regionale e nazionale delle attività.

Per quanto riguarda gli enti lirici e sinfonici, viene riproposto il loro scioglimento e il passaggio dei teatri e degli organici ai comuni in cui gli enti hanno sede. Questa indicazione, avanzata dai comunisti anche nei passati disegni di legge, ha ormai conquistato partiti, sindacati, musicisti eccetera, proprio perchè soltanto per questa via le attuali complesse strutture di questi istituti possono essere rinnovate e amministrate con criteri e fini veramente pubblici.

Ma, a partire da queste riconferme del nostro disegno riformatore, s'è voluto innanzitutto semplificare nella nuova legge il meccanismo di una riforma che intendiamo affidare a un disegno di legge il più possibile caratterizzato nel senso di una legge quadro. All'articolo 6, a proposito dei criteri di ripartizione fra le regioni del fondo di finanziamento per le attività musicali, è stabilito che la Commissione centrale per la musica debba attenersi a parametri obiettivi « fra i quali la popolazione residente, il reddito *pro capite*, la superficie del territorio », senza però fissare (com'era nel precedente disegno

di legge) uno schema rigido di distribuzione alle regioni dei finanziamenti. D'altra parte, proprio per quanto riguarda il finanziamento, l'articolo 6 prevede notevoli innovazioni rispetto ai testi precedenti. Posto infatti che il fine è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività musicali in ogni Regione, particolarmente in quelle dove tali attività hanno una diffusione insufficiente, il disegno di legge prevede che la ripartizione del fondo avvenga per una parte secondo criteri che assicurino a ogni Regione la possibilità di sviluppare attività musicali e di adempiere alle funzioni delegate, mentre per un'altra parte il finanziamento viene ripartito considerando la copertura della spesa relativa al funzionamento delle strutture musicali stabili e riconosciute valutata sulla base di costi economici ottimali. In altre parole, è prevista una spesa per così dire « fissa », che riguarda queste strutture musicali, e una spesa « mobile » considerata in base a prospettive e programmi di sviluppo della musica nelle regioni. Ciò dovrebbe consentire una maggiore autonomia di valutazione e la possibilità di commisurarsi non solo sull'esistente, bensì, sia pure partendo da esso, sulla dinamica di crescita delle attività. Nello stesso tempo, sempre l'articolo 6 stabilisce che « il costo economico ottimale è stabilito, ogni tre anni, per gruppi omogenei di strutture musicali, sulla base di criteri e parametri proposti dalla Commissione nazionale per la musica e riguardanti in particolare gli organici dei complessi orchestrali, corali, di balletto, del personale tecnico e amministrativo », il cui costo « è determinato sulla base dei contratti nazionali di lavoro con esclusione di ogni onere derivante da patti integrativi sia locali che aziendali ». Oltre a escludere, dunque, che lo Stato possa farsi carico di contratti particolari di carattere corporativo, la norma prevede che vengano stabiliti dei limiti a quegli organici alla spesa dei quali lo Stato provvede con propri finanziamenti. Si è voluto, cioè, introdurre un criterio di certezza della spesa, con riferimento alla composizione degli organici degli enti, non più affidata all'arbitrio delle singole gestioni, nonchè a rapporti di lavoro

ripuliti da ogni pattuizione non prevista dal contratto collettivo.

Lo stanziamento nel bilancio statale per le attività musicali viene stabilito per il primo triennio, dopo l'entrata in vigore della legge, in 95 miliardi (art. 4), cifra che si è ritenuta indispensabile ad assicurare un certo sviluppo della musica su tutto il territorio del paese. L'articolo 3 indica, fra le funzioni delegate alle Regioni, quelle di « predisporre, con la partecipazione degli enti locali e delle istituzioni musicali, piani triennali di sviluppo delle attività musicali e programmi annuali di attuazione »; di favorire « intese intercomunali per la gestione di servizi e strumenti di produzione »; di « sostenere la ricerca in ogni campo della musica, colta e popolare »; di « promuovere, nelle Regioni che ne sono prive, un complesso orchestrale o orchestrale corale »; di « stabilire relazioni fra le attività musicali e la scuola, l'università e l'asociazionismo culturale »; di « coordinare l'attività dei complessi stabili e dei gruppi musicali professionali e semiprofessionali ».

Definite così le funzioni delle Regioni e stabilito (art. 2) che i comuni, singoli o associati, diventano i veri protagonisti del decentramento regionale, con l'articolo 10 si propone l'istituzione di una Commissione regionale per la musica, definendone la composizione e i compiti, mentre l'articolo 7 precisa le competenze riservate agli organi centrali dello Stato, fra le quali quella di concedere contributi per le attività musicali all'estero. È prevista inoltre la costituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di una Commissione centrale per la musica (articoli 8 e 9). L'articolo 12 dispone che gli attuali enti lirico-sinfonici siano sciolti, e l'articolo 13 fissa le modalità del loro passaggio ai comuni in cui hanno sede. Si prevede inoltre di ricondurre l'attività degli impresari musicali (art. 14) entro limiti ben precisi, che impediscano loro di operare speculativamente. Si stabilisce infatti che normalmente le attività musicali sono gestite direttamente dai comuni, singolarmente o associati fra loro, e che, nel caso eccezionale che tali attività siano affidate a terzi, le relative proposte debbono essere preliminarmente sottoposte al parere

della Commissione regionale. Anche questa norma è coerente con l'impegno generale che ispira tutto il disegno di legge, di liberare cioè la vita musicale da quelle forme organizzative e produttive, che sino a oggi le hanno impedito di crescere e di svilupparsi, e di prevedere invece soluzioni che assicurino un'effettiva utilità sociale e culturale alla spesa statale.

Tutta la regolamentazione prevista per quanto attiene all'iniziativa privata e al suo finanziamento pubblico è diretta del resto a garantire la valorizzazione delle iniziative private realmente qualificate sul piano culturale e dei fini sociali.

Queste le proposte essenziali del presente disegno di legge. Lo stato gravissimo della musica in Italia esige, dunque, misure immediate. Il problema non è soltanto quello di spendere di più per la musica, ma quello di spendere meglio. L'esperienza ci dice che non serve a nulla ripianare periodicamente i *deficit* dei nostri teatri lirici con interventi statali straordinari — come ripetutamente si è verificato negli ultimi anni — lasciando nello stesso tempo intatto il modo di organizzazione di questi istituti. Il problema vero da affrontare è quello della resa produttiva della spesa statale, della destinazione sociale di un impegno finanziario che grava sulla collettività intera. E il principale ostacolo sta proprio nel tipo di assetto che fino ad oggi si è dato la musica lirica nel nostro paese. Tutta l'organizzazione dei teatri musicali è oggettivamente costretta da leggi e consuetudini riferite ad un tipo superato di società, che ne impediscono un rendimento sociale e una utilità culturale tali da giustificare la spesa. Diventa perciò irrinunciabile una revisione profonda e radicale delle attuali strutture, e in particolare di quelle dei teatri lirici, che per il loro stesso modo di essere non riescono a stabilire un rapporto nuovo fra impegno organizzativo e finanziario e resa sociale.

E non ci sembra vi sia altra via che quella di un coraggioso decentramento dell'iniziativa musicale e di una sua programmazione che consenta una diffusione fra più ampi strati sociali e una più equa distribuzione su tutto il territorio del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Repubblica considera la musica un bene culturale che appartiene a tutti e riconosce alle attività musicali il valore ed il carattere di servizio sociale.

A tale scopo la Repubblica favorisce la diffusione delle attività musicali in tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo sono delegate alle Regioni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative indicate nella presente legge e ogni altra attualmente esercitata nella materia dagli organi centrali dello Stato, ad eccezione di quelle previste dal successivo articolo 7.

L'esercizio di tali funzioni da parte delle Regioni ha luogo mediante subdelega a comuni singoli o associati.

Le funzioni di cui all'articolo 3 di interesse esclusivamente locale sono attribuite ai comuni che le esercitano, anche associandosi tra loro, con riferimento ai programmi regionali di sviluppo dell'attività musicale di cui all'articolo 3, lettera a).

Art. 3.

Le Regioni operano per la diffusione della cultura musicale, promuovendo iniziative dirette a sviluppare la conoscenza della musica fra i cittadini e a favorire la loro partecipazione attiva alla vita musicale.

Sono funzioni delle Regioni:

a) predisporre, con la partecipazione degli enti locali e delle istituzioni musicali, piani triennali di sviluppo delle attività musicali e programmi annuali di attuazione;

b) promuovere intese intercomunali per la gestione di servizi e strumenti di produ-

zione. Tali intese devono riguardare — di norma — i comuni compresi negli ambiti territoriali che sono stati individuati per i comprensori di programmazione socio-economica;

c) fissare i criteri per il riparto dei finanziamenti di cui all'articolo 5, e disciplinare la concessione dei contributi alle istituzioni pubbliche e alle società musicali private senza fini di lucro, che concorrono alla attuazione del piano regionale;

d) sostenere la ricerca in ogni campo della musica, colta e popolare, per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica, promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione, ove possibile collegate a istituzioni scolastiche e universitarie;

e) promuovere la creazione delle strutture necessarie alla produzione;

f) coordinare l'attività dei complessi stabili, delle istituzioni e delle società musicali oltre che dei gruppi musicali professionali o semiprofessionali;

g) promuovere e sviluppare l'associazionismo destinato a diffondere la cultura musicale e ogni altra forma di partecipazione dei cittadini alla vita musicale; agevolare lo sviluppo della cooperazione e di forme di autogestione fra gli operatori musicali e assicurare la più ampia gestione sociale delle istituzioni musicali;

h) promuovere, nelle Regioni che ne sono prive, un complesso orchestrale o orchestrale corale, e sviluppare l'attività di quelli esistenti;

i) stabilire organiche relazioni tra le attività musicali e la scuola, l'università e l'associazionismo culturale;

l) promuovere rapporti di collaborazione fra gli enti locali, le istituzioni musicali, i conservatori, gli istituti e le scuole musicali, anche ai fini dell'utilizzazione programmata dei complessi scolastici e dell'addestramento e aggiornamento professionali nelle varie discipline musicali e nel balletto;

m) assicurare il massimo coordinamento fra i piani regionali di sviluppo delle atti-

vità musicali e i programmi radiofonici regionali;

n) promuovere la creazione di nuovi spazi teatrali, il recupero di edifici e strutture pubblici e privati utilizzabili per attività musicali, il riscatto dei palchi di proprietà privata, o soggetti a particolari diritti d'uso, nei teatri di proprietà pubblica;

o) costituire un ufficio nazionale scritture con sedi regionali.

I piani triennali delle Regioni ed i programmi annuali sono inviati — dopo l'approvazione — al Ministero del turismo e dello spettacolo e alla Commissione centrale per la musica.

Art. 4.

Ai rapporti finanziari fra Stato e Regioni per la delega delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede nei modi e con le forme previste dall'articolo 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario.

Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dai relativi statuti speciali e successive modificazioni e integrazioni.

Nel primo triennio dopo l'entrata in vigore della presente legge la somma stanziata nel bilancio dello Stato per il finanziamento delle funzioni delegate non può essere inferiore a lire 95 miliardi annui.

Per i successivi trienni l'entità dello stanziamento minimo annuale sarà stabilito con legge della Repubblica entro il 31 luglio dell'ultimo anno del triennio.

Art. 5.

Il finanziamento previsto dal penultimo comma dell'articolo 4 è ripartito fra le Regioni con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e secondo i criteri di cui al succes-

sivo articolo 6, almeno tre mesi prima dell'esercizio cui fa riferimento.

Ove il bilancio dello Stato preveda uno stanziamento maggiore di quello indicato dalla presente legge, o dalle successive leggi di finanziamento, la quota eccedente il minimo di legge sarà ripartita fra le Regioni, nella proporzione di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Art. 6.

Il fondo di cui all'articolo 4, terzo e quarto comma, viene ripartito secondo i seguenti criteri:

a) assicurare per lo sviluppo e la diffusione della musica in tutto il territorio nazionale, secondo i principi e le finalità della presente legge, una graduale perequazione nei finanziamenti destinati alle diverse Regioni, tenuto conto delle attività musicali in esse esistenti; assumere per tali ripartizioni parametri obiettivi fra i quali la popolazione residente, il reddito *pro capite*, la superficie del territorio nazionale;

b) garantire la copertura della spesa relativa al funzionamento delle strutture musicali stabili e riconosciute, valutata sulla base di costi economici ottimali. Il costo economico ottimale è stabilito, ogni tre anni, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, per gruppi omogenei di strutture musicali, sulla base di criteri e parametri proposti dalla Commissione nazionale per la musica e riguardanti in particolare gli organici dei complessi orchestrali, corali, di balletto e del personale tecnico e amministrativo. Il costo del personale è determinato sulla base dei contratti nazionali di lavoro con esclusione di ogni onere derivante da patti integrativi sia locali che aziendali.

Art. 7.

Oltre ai compiti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di attività musicali delegate alle Re-

gioni dalla presente legge, restano riservate agli organi centrali dello Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) promozione, disciplina e finanziamento dei corsi speciali di perfezionamento in ogni campo della musica, istituiti da enti pubblici;

b) concessione di contributi alle attività liriche, sinfoniche e di balletto svolte all'estero da enti locali o da istituzioni pubbliche musicali in esecuzione di accordi per scambi culturali sottoscritti dal Governo nazionale;

c) promozione e concessione di contributi per attività all'estero, con particolare riguardo alle zone di emigrazione, sinfoniche, d'opera e di balletto realizzate da enti pubblici o affidate a concerti solistici.

Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, o un Sottosegretario da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante dell'ente RAI-TV designato dal Consiglio di amministrazione;

d) un rappresentante di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale;

e) sei rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI;

f) dieci esperti musicali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e le associazioni non provvedano entro trenta giorni dalla richiesta a designare i propri rappresentanti ed esperti, il Ministro procede a nomine provvisorie aventi la durata di un anno.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni, non possono essere confer-

mati più di una volta ed in caso di impedimento per qualunque causa o di dimissioni sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

La Commissione approva, con la maggioranza di due terzi dei componenti assegnati, un regolamento per il proprio funzionamento.

I pareri o le proposte sono decisi a maggioranza dei componenti assegnati.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

Art. 9.

La Commissione centrale per la musica esprime pareri obbligatori:

a) sulla entità del finanziamento da stanziare nel bilancio dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4, nei trienni successivi al primo dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b) sui criteri e parametri di cui all'articolo 6, lettera b);

c) sulle norme, le procedure ed i criteri da assumere da parte del Ministero nell'esercizio delle funzioni ad esso riservate dall'articolo 6;

d) sulle domande di contributi per corsi di perfezionamento, per attività liriche, sinfoniche e di balletto da svolgersi all'estero in esecuzione di accordi per scambi culturali;

e) sulle domande di contributi per altre attività all'estero;

f) sulle domande di contributi per iniziative o rassegne di particolare rilievo e interesse internazionale.

La Commissione centrale per la musica esprime inoltre parere o esercita un suo potere di proposta sulle iniziative:

per un più organico collegamento fra le attività musicali e le scuole di ogni ordine e grado;

per assicurare forme di coordinamento fra le attività musicali programmate a livello regionale e quelle predisposte dalla RAI-TV;

per garantire il coordinamento nazionale e gli scambi delle attività musicali programmati nell'ambito delle singole Regioni con particolare riguardo alle opere nuove, alla utilizzazione degli allestimenti, alle esperienze di ricerca e di sperimentazione;

per assicurare, insieme alla diffusione territoriale delle attività musicali, lo sviluppo qualitativo delle stesse.

Art. 10.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono una Commissione regionale e rispettivamente provinciale per la musica, costituita almeno per la metà da rappresentanti degli enti locali. Gli altri componenti devono rappresentare fra l'altro l'associazionismo culturale, la cultura musicale, la scuola, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione regionale per la musica esprime pareri obbligatori sulle iniziative e sulle attività che le Regioni promuovono in attuazione dell'articolo 3 della presente legge.

Il numero dei membri della Commissione regionale per la musica, i criteri per la sua nomina, le norme per l'elezione del presidente e per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal Consiglio regionale, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi consigli provinciali.

La Commissione regionale per la musica dura in carica un triennio.

Art. 11.

Al finanziamento delle attività musicali previste dai piani regionali e dai programmi annuali si provvede:

con le somme destinate annualmente alle Regioni a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4;

con contributi delle Regioni;

con contributi degli enti locali e di altri enti pubblici;

con contributi di privati.

Art. 12.

A far tempo dal 1° gennaio 1978 gli enti autonomi lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, sono sciolti.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione degli enti di cui al comma precedente decadono dalle loro funzioni. Queste sono assunte, per la gestione ordinaria dell'istituzione, dal sindaco o da un assessore da lui delegato, in qualità di commissario straordinario dell'ente autonomo e dell'istituzione concertistica, e da quattro vice commissari.

I vice commissari sono nominati dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di votazione per la nomina dei quattro vice commissari ogni consigliere comunale dispone di tre voti.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un liquidatore per ciascuno degli enti di cui al primo comma, con il compito di accertare, nel termine massimo di 90 giorni, lo stato delle attività e delle passività dell'ente al 31 luglio 1977 e la consistenza patrimoniale.

Il commissario straordinario e i vice commissari partecipano alle operazioni di accertamento eseguite dal liquidatore e ne sottoscrivono le risultanze facendo constatare, se del caso, ma con specifici riferimenti, il loro disaccordo.

Sino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, restano ferme le attribuzioni e le responsabilità che a norma degli articoli 11 e 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, spettano per quanto attiene alla gestione dei disciolti enti, al sovrintendente e al direttore artistico.

Il comune ove ha sede l'ente o la istituzione, o i comuni associati, di cui al successivo articolo 13, assumono le obbligazioni derivanti dalle passività, dai fatti o dai contratti onerosi nei confronti di terzi e i diritti derivanti dalle attività o da qualunque

altro titolo di credito quali risultano dal verbale predisposto dal liquidatore.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze dei liquidatori, promuove le iniziative legislative necessarie ad assicurare ai comuni le somme destinate a coprire le differenze fra le attività e le passività che sono state rilevate nella gestione degli enti autonomi o delle istituzioni concertistiche assimilate al 31 dicembre 1977.

Il patrimonio degli enti viene trasferito al comune.

Art. 13.

Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge i comuni ove hanno sede gli enti e le istituzioni di cui al primo comma dell'articolo 12, associati di norma con i comuni compresi negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3, lettera b), provvedono ad assumere gli atti necessari a disciplinare e regolamentare, secondo i principi della presente legge ed a far tempo dal 1° gennaio 1978, le strutture produttive dei disciolti enti autonomi e istituzioni concertistiche assimilate.

La nuova disciplina comunale, o dei comuni associati, relativa alla gestione delle strutture di cui al comma precedente deve prevedere, fra l'altro:

a) l'inquadramento di tutto il personale regolarmente assunto, ed in servizio al 30 giugno 1977, presso gli enti autonomi lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate e la conservazione dei livelli retributivi maturati alla stessa data;

b) la riorganizzazione e lo snellimento degli apparati amministrativi e tecnici e la definizione — ove esistono — degli organici dei complessi stabili orchestrali e corali;

c) i criteri per l'applicazione dei contratti nazionali e le norme per il superamento di eventuali accordi integrativi aziendali e di concessioni date a qualunque titolo e non previste nei contratti nazionali;

d) le norme per la migliore utilizzazione degli allestimenti e delle attrezzature teatrali e per la loro cessione in uso ad altri

teatri pubblici, e per il pieno impiego dei complessi stabili nel quadro sia dei piani regionali e dei programmi annuali sia della più generale attività culturale del comune;

e) i criteri generali e particolari per assicurare una gestione efficiente e rigorosa della struttura produttiva; i periodici controlli sulla gestione da parte del Consiglio comunale; le norme per realizzare la massima intesa e collaborazione con gli altri teatri della Regione e la partecipazione alla formazione dei piani regionali.

Art. 14.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, ove hanno sede teatri comunali riconosciuti come teatri di tradizione a norma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, devono adottare un regolamento di gestione o adeguare quello esistente ai principi della presente legge.

Ogni altro comune, che promuova iniziative e attività musicali e concorra ai finanziamenti di cui all'articolo 11, dove preliminarmente deliberare un regolamento per le attività musicali uniformandosi ai principi della presente legge.

Le attività musicali di cui al comma precedente sono di norma gestite direttamente dal comune o da comuni associati fra loro.

Ove, in via eccezionale, il comune o i comuni associati intendano affidare a terzi lo allestimento di spettacoli musicali e l'organizzazione delle attività concertistiche, devono preliminarmente sottoporre al parere della commissione regionale di cui all'articolo 10 il relativo capitolato di concessione.

Il parere della commissione regionale deve essere integralmente riportato nella deliberazione con la quale il consiglio o i consigli comunali emanano la disciplina definitiva.

Copia del regolamento di cui al primo e secondo comma sono inviati per informazione al Ministero del turismo e dello spettacolo e alla Regione.

Art. 15.

Il collocamento degli artisti lirici, dei concertisti, dei coristi, degli orchestrali, dei ballerini, degli impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, è gestito dalle rappresentanze dei sindacati e delle categorie interessate, tramite l'ufficio nazionale scritture con sedi regionali di cui all'articolo 3, lettera o), della presente legge e nelle forme e nei modi stabiliti per legge.

Art. 16.

Sono abrogate le precedenti norme legislative in contrasto con la presente legge.

Art. 17.

Al finanziamento di cui all'articolo 4 sarà provveduto con apposito stanziamento a carico del bilancio dello Stato, a partire dall'esercizio 1978.